



# *Ministero della Giustizia*

UFFICIO LEGISLATIVO



Numero di protocollo : AMM14/05/15.022056E

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

SEDE

**OGGETTO:** Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Si trasmette, per il parere, lo schema di regolamento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
Domenico Carcano

**Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 rimette alla disciplina regolamentare, secondo il modello procedimentale delineato dall’articolo 1 della stessa legge forense, la individuazione delle regole per il funzionamento e la convocazione delle assemblee degli ordini circondariali forensi, del quale organo il medesimo articolo 27 regola già in sede di normazione primaria la costituzione, le specifiche funzioni, i poteri e la periodicità della convocazione.

Il regolamento dunque, composto complessivamente di otto articoli e qualificabile come regolamento di attuazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, nella cornice della norma primaria, le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché l’assunzione delle relative delibere (così l’**articolo 1**, che ne individua l’oggetto).

L’**articolo 2** prevede che l’assemblea è convocata mediante avviso che è spedito agli iscritti, almeno cinque giorni prima della data stabilita, con il mezzo della posta elettronica ed è pubblicato sul sito *internet* del Consiglio dell’ordine con lo stesso anticipo temporale.

E’ quindi regolato il contenuto dell’avviso di convocazione, che deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza in prima convocazione nonché in seconda convocazione, ove occorre, e l’elenco degli argomenti da trattare quale ordine del giorno.

L’**articolo 3**, stabilisce, sul funzionamento dell’assemblea, che la stessa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, da fissarsi non nello stesso giorno fissato per la prima, purché siano presenti almeno un decimo degli iscritti nell’albo, salvo il caso di assemblea convocata per l’elezione del Consiglio dell’ordine.

Il presidente e il segretario del Consiglio dell’ordine ricoprono la veste di presidente e segretario dell’assemblea degli iscritti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto ed è previsto che non sia ammessa delega orale per il voto a garanzia della genuinità e regolarità della votazione stessa.

**L'articolo 4** contiene la specifica disciplina riguardante la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

E' stabilita la convocazione nel mese di gennaio di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori. Per il funzionamento sono richiamate le disposizioni generali di cui all'articolo 3.

**L'articolo 5** reca norme sulla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine. E' richiamata sul punto la specifica disciplina dell'articolo 3 del decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170, recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi ed è specificato che l'assemblea in parola si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del Consiglio dell'ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

**L'articolo 6** prevede la residuale ipotesi della convocazione dell'assemblea su richiesta degli iscritti.

E' dunque stabilito che, nel rispetto del termine di cui all'articolo 2, comma 1, si convoca l'assemblea quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio dell'ordine, ovvero un decimo degli iscritti all'albo ed agli elenchi. Nella richiesta scritta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

Si stabilisce che, quando il presidente del Consiglio non provvede, l'assemblea è convocata dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

Con la finalità di contenere i casi di richieste di convocazione dell'assemblea, è stabilito che gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l'attività del Consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità ed urgenza per il circondario.

Per il funzionamento dell'assemblea, anche in questo caso si applicano le regole generali di cui all'articolo 3.

Gli **articoli 7 e 8** recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore del regolamento.

**Schema di decreto del Ministro della giustizia recante *“Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell’assemblea dell’ordine circondariale forense ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*.**



# *Il Ministro della Giustizia*

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 27, comma 3;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il \_\_\_\_\_;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Adotta il seguente

## REGOLAMENTO

### Art. 1

*(Oggetto del regolamento)*

1. Il presente regolamento stabilisce le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché l'assunzione delle relative delibere.

### Art. 2

*(Convocazione dell'assemblea)*

1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito agli iscritti, almeno cinque giorni prima della data stabilita, a mezzo posta elettronica e pubblicato sul sito internet del Consiglio dell'ordine.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonché, ove occorra, in seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

### Art. 3

*(Funzionamento dell'assemblea)*

1. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, purché siano presenti almeno un decimo degli iscritti nell'albo, salvo quanto previsto dall'articolo 5.
2. Il presidente e il segretario del Consiglio dell'ordine sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.
3. L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
4. Non è ammessa la delega orale per il voto.

#### Art. 4

##### *(Assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo)*

1. Nel mese di gennaio di ogni anno è convocata l'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori.
2. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

#### Art. 5

##### *(Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine)*

1. L'assemblea per l'elezione dei componenti del Consiglio dell'ordine circondariale è convocata con le modalità ed entro il termine stabiliti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 10 novembre 2014, n. 170, recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
2. L'assemblea si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del Consiglio dell'ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

#### Art. 6

##### *(Convocazione dell'assemblea su richiesta)*

1. L'assemblea è convocata, nel rispetto del termine di cui all'articolo 2, comma 1, quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio dell'ordine, ovvero un decimo degli iscritti all'albo ed agli elenchi. Nella domanda, presentata in forma scritta, sono indicati gli argomenti da trattare.
2. Quando il presidente del Consiglio non provvede, l'assemblea è convocata dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l'attività del Consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità ed urgenza per il circondario.
4. Per il funzionamento dell'assemblea, convocata a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 7

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addì \_\_\_\_\_

Il Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli